

Giovanni Sommer

Scrittista

Via dietro il Carmine

N° 6 = Palermo

Spett. Studio di S.E. il Cav. BONOMI

R O M A

Ho avuto modo di apprendere dalla Rivista " La Giurisprudenza Italiana" l'esito brillantissimo ottenuto dal mio collega Bennati, di Ostiglia, mercé il patrocinio efficacissimo di cotesto Spett. Studio. E siccome io ritengo di trovarmi nelle identiche condizioni del collega Bennati, in quanto che da lunghissimi anni appartengo alla categoria degli odontotecnici, desidererei sapere se, in caso, potrei fare appello anche io al patrocinio di cotesto Studio al fine di poter ottenere (come il collega Bennati) da parte della competente Autorità l'autorizzazione ad esercitare liberamente la professione di dentista.

Sarebbe mia cura di esibire tutta la documentazione necessaria e di iniziare subito con cotesto Studio gli accordi opportuni per lo svolgimento delle ulteriori pratiche. Ma siccome io mi trovo qui a Savona, (cioé molto lontano da Roma) e dovrei affrontare non solo le spese di viaggio ma anche quelle di una non breve permanenza costà, sarei vivamente grato se mi si volesse far conoscere (per averne norma nel decidere se la cosa rientri nel

limite delle mie possibilità economiche) a quale cifra approssimativa potrebbero salire gli onorari spettanti a cotesto On. Studio per l'assistenza che mi necessiterebbe fino al conseguimento dello scopo.

In attesa di cortese riscontro, porgo i miei distinti ossequi

A. L. Sforzini

(Achille SFORZINI)

Via Guidobono 21/3 Scuola D'arte

Savona 24 luglio 1937/XV

10 agosto 1917

*Data matrimonio
di Cassone*

*Albino
Pentola*



On. Studio Legale di Sua Eccellenza
il Cav. Ivanhoe BONOMI
~~Piazza della Libertà 4~~

*2.2
P. B.
Pentola*

Mantovana

~~R O M A~~

+++++

Mantova



VISITATE
L'ITALIA



GIOVANNI SOMMER

Chirurgo - Dentista

Via dietro il Carmine
Nò 6.

Riceve:

Ogni Martedì - Giovedì - Sabato
dalle ore 10 alle ore 13 e su appuntamento

Palermo, li 25/8 1937.

Termini Imerese

~~Centro Unico di Medicina~~

S.E. Prof. avv. BONOMI

ROMA

Fino ad oggi a questa R. Prefettura non è pervenuta la lettera circolare, di cui Ella mi ha parlato a Roma nel mese scorso, nonostante il Suo promesso sollecito alla mia domanda fatta in data del 26. Giugno 1937 con lettera racc. con ricevuta di ritorno. Intanto prego la S.E. di volere sollecitare nuovamente dalla Divisione Generale della Sanità il pronto invio delle disposizioni necessarie a questa R. Prefettura per la mia iscrizione all'albo dei sanitari.

Non ho ancora inviata la domanda a questo Sindacato Medico Fascista, dato che il Ministero non ha mandato nulla a mio riguardo. Debbo quindi inoltrare la domanda, ovvero attendere l'arrivo della lettera dal Ministero?

Sicuro del Suo valido interessamento, come del resto mi ha promesso personalmente a Roma, gradirei un cenno dell'avvenuto invio con l'eventuale Nò di protocollo della partenza, di che infinitamente ringrazia e saluta di

S. E. dev/mo



*Risposta da Anversa
il 30 ag. 37*

TELEGRAMMA

Mod. 30 - Telegr. 1936-XIV

N. 72 di recapito - Rimesso al fattorino ad ore*Nulla è dovuto al fattorino per recapito. Il latore rimette una ricevuta a
... di una stazione*

= AN BONOMI LIBERTA 4 ROMA =

BOLLO
Ufficio

=(4)=

Rit.

...ente



rep.

non

Pes.

*Indipendente al tempo medio dell'Es-
con vari paesi esteri di seguito da
romani, il primo numero dopo il
ello del telegramma, il arrodo quello
minuti della pres. azione.*

QUALIFICA	DESTINAZIONE	PROVENIENZA	NUM.	PAROLE	DATA DELLA PRESENTAZIONE		VIA E INDICAZIONI EVENTUALI D'UFFICIO
					Giorno e mese	Ore e minuti	
	<i>170</i>	<i>100</i>					

Ord. 295 - T-7.1000-XIV - Soc. An. Stracca, Frosinone - 23x23 (10.800.000)

2399 PALERMO 89626 10 10 1530

10 NOV.

1725

VERRO ORE 10 DOMANI = SOMMER

GIOVANNI SOMMER

Chirurgo - Dentista

Riceve:

Ogni Martedì - Giovedì - Sabato

dalle ore 10 alle ore 13 e su appuntamento

Palermo, 2-XII-1934

Termini Imerese

Corso Umberto e Margherita 110

Via dietro il Carmine
n. 6.

Sua Eccellenza
avv. Bonanni
Roma.

Come prevedevo il Sindacato Medici di
Palermo non mi ha più risposto alla mia
rass. del 12 u.s. ed ha lasciato trascorrere i
termini stabiliti dalla legge. La prego quin-
di di volere fare il ricorso alla Commissione
Centrale, come abbiamo stabilito alla mia presen-
za a Roma. Tanti tutto urge di fare un be-
ve ricorso per non far passare i termini del
ricorso di 10 giorni e che cade il giorno
otto cor. m. In seguito La prego di voler
fare una bella memoria facendo tutta l'i-
storia dolorosa del mio passato, alla riperi-
tiva decisa dal Consiglio di Stato il 2 Mar-
zo 1935. Ho subito un procedimento pe-
nale qui a Palermo finché con annullazione
per non aver commesso il fatto per eser-
cizio abusivo della professione. Le potrà
provare? Tutti gli atti dati potrà risa-
luare dalla domanda circa il diploma,
registrazione ecc. La prego di farmi te-
nere al più presto il ricorso. Le manderò
una assunta in questi giorni, come Le

dimi di preferenza non potio pagar
le al tuo onorario che solamente in
diverse rate. Vorra' scusarmi
non dimenticarmi se Sua gen-
tilerria, m'uso che mi preparera' un
bel ricordo come al collega Penatti.
Voglio di venire forse entro il mese
a Roma. Di Sua Eccellenza

des nos Hommes

Roma, 9 dicembre 35

Egregio Sommer,

Lei mi ha trovato copia
del ricorso che, in carta da bollo e ~~con~~ con
la sua firma, ^(che per ungevole ho dovuto apporre) ~~ho inviato~~ ho inviato ieri, l'altro
alla Commissione Centrale, raccomandato
e con ricevuta di ritorno.

Come vedrà ho asserito che il
termine ~~di~~ ^{entro il quale il sindacato doveva}
~~scade~~ ~~il 10 dicembre~~ ~~giacché la legge non dice~~
pronunziarsi scade il 30 novembre,
giacché la legge non dice novanta
giorni, ma dice tre mesi. Perciò
il termine utile per il ricorso
scade il 10 dicembre.

Ora bisogna che il ricorso sia
notificato a S. E. il Prefetto di
Palermo e al Procuratore del Re del
~~del~~ Tribunale di Palermo.

Ella pertanto faccia tre copie in

bollo da L. 6 del ricorso che le manda
e poi le ^{firmi e le} parti all'ufficiale giudiziario
giurò presso il Tribunale di Palermo
~~una~~ incaricandolo di notificare una
copia al Prefetto e una al Procuratore
del Re; la terza copia, così detta originale
ella la ritorni con scritta in calce
la relazione di notifica.

Tale relazione che sarà fatta
dell'ufficiale giudiziario, deve essere
stata così:

« Io sottoscritto ufficiale giudiziario
« avuto al Tribunale di Palermo, ad
« istanza del sig. Giovanni Sommer,
« domiciliato a tutti gli effetti in
« Palermo, Via dietro il Carmine N. 6, che
« me ne ha fatto richiesta in
« ottemperanza dell'art. 11 del Decreto legge

« 5 marzo 1935 N. 184, ho intificato
 « copia del presente ricorso, datato
 « 7 dicembre 1932 XVI, e diretto alla
 « Commissione Centrale delle Professori
 « Sanitarie, e a S. E. il Prefetto
 « di Palermo (e nell'altra copia: all'
 « Procuratore del Re presso il Tribunale
 « di Palermo) ~~relativa~~ copia
 « conforme all'originale nelle mani

Quando l'ufficiale giudiziario
 avrà notificato il ricorso, e la
 ritirerà l'originale che nella
 di notifica certificherà essere
 fatta notifica tanto al Prefetto
 quanto al Procuratore del Re, e man

4

a me l'originale che io provvederò
a inviargli al Ministero entro
il 9 gennaio come prova dell'eseguita
notifica.

Intanto perché io possa stendere
~~una~~ una memoria illustrativa
del riavviso, Ella deve mandarmi
quante più copie ed eventualmente
documenti che è possibile raccogliere
soprattutto per dimostrare:

- a) che Ella era all'estero;
 - b) che Ella è tornato in patria
~~in~~ occasione o in conseguenza
della guerra 1915-18;
 - c) che Ella ha esercitato nel Regno
in modo pubblico e notorio.
- Soprattutto per la lettera b) la prego

5

di voler interrogare bene la
sua memoria per trovare qualche
atto (chiarnata a visita medica
in Italia, richiamo alle armi ^{quella} pp. pp.)
che possa suffragare e valorizzare
la sommaria di eli-arap'ore ^{fare}
in calce al suo diploma ^{apposta} dal
Comune di Palermo.

Anche di questa di eli-arap'ore
avverei che Ella mi trascrive
il testo, così come del certificato
di rimpatrio che Ella ha prodotto
al Sindacato.

In attesa, le invio i migliori
saluti

Giovanni Sommer
Via dietro il Carmine 6 Palermo.

GIOVANNI SOMMER

Chirurgo - Dentista

Riceve:
Ogni Martedì - Giovedì - Sabato
dalle ore 10 alle ore 13 e su appuntamento

Palermo, 6/11/1917
~~Termini Imerese~~
~~Corso Umberto e Margherita 110~~

Qua Eccellenza

G. avv. Bonanni Roma.

Faccio seguito al mio espresso, rac-
comando e lo invio, giusta promessa imbeccon-
to di Lire trecento. Entro il mese le
manderò dell'altro. L'avv. Maninco
dell'intenza di Finanza, verrà a trovar-
La in nome mio e Le raccomanderà la
mia pratica. Occorrendo gli potrà dare
eventuali istruzioni per una raccoman-
dazione all'illustre ministero dell'Interno, che egli
vorrebbe fare e di cui Le parlerà a voce.

Sono tuttavia in attesa del succinto
ricorso da presentare entro il termine di
10 giorni e gradisca intanto gli ossequi

Quo deo ^{mo}

G. Sommer

Risposto a die 27

COPIA AUTENTICA

MUNICIPIO DI PICERNO

Il Regio Commissario Straordinario del Comune sud-
detto

CERTIFICA

che assunto le debite informazioni, e visto il cer-
tificato della R. Legazione d'Italia e Cattigne (Mon-
tenegro) del 21 agosto 1914, riconosciuto autenti-
co con visto del Ministero degli Affari Esteri del
Regno di Italia del 18 ottobre scorso e trattenuto

de Bisogni.

Vi è il timbro del R. Commissario Straordinario del
Comune di Picerno.

La presente copia si certifica in conformità del-
l'originale esibitoci, dal sig. Giovanni Sommer
di Carlo ed a lui stesso restituita oggi li
agosto millenovecentotrentasette XV.

Memoria di Giovanni Sommer

a illustrazione del ricorso 7 di dicembre 1937

~~presentata~~
depositata al Ministero degli Interni

il giorno 8 di dicembre 1937 XVI

Com. Commissione Centrale
per le Professioni Sanitarie,

Il sottoscritto Sommer
Giovanni di Carlo, ha depositato (come
risulta dal timbro di questo Ministero
degli Interni) in data 8 di dicembre 1937
un ricorso ~~presentato~~ per ottenere
la sua iscrizione ~~negli~~ nell'elenco
transitorio dei dentisti abilitati. Tale
ricorso è stato notificato ~~l'11 dicembre~~
~~stato~~ dopo, e precisamente l'11 dicembre
ad a. S. G. il Prefetto di Palermo e
all' ^{Ill.} Procuratore del Re di Palermo
così prova la relazione di notifica
_{come}

inscritta in calce del ricorso ²
stesso che qui si allega e si
deposita nei trenta giorni succedenti
al 10 dicembre ~~in~~ in conformità
del comma primo dell'art. 11 del
R. Decreto Legge 5 marzo 1935 XIII N. 184.

In quel ~~breve~~ ricorso ~~è~~ necessaria-
mente breve perché prodotta nei
dieci giorni succedenti alla scadenza
del termine di tre mesi entro
il quale il Sindacato fascista
dei Medici di Palermo doveva deliberare
~~sulla~~ ~~ora~~ il sottoscritto ha fatto
espressa riserva di illustrare
in una memoria da aggiungere
al ricorso medesimo, e da notificare
— così come ^{viene} notificata al Prefetto
e al Procuratore del Re, le ragioni
che suffragano la sua istanza
di iscrizione.

~~La~~ La presente memoria

non può essere ma confutazione
~~delle ragioni~~ della delibera del
 Sindacato medico palermitano, giacché
 nessuna delibera tale Sindacato
 ha avuto di ~~esporre~~ ~~non~~
 prendere in merito
 alla domanda del sottoscritto
 data di tutti ^{i documenti} ~~prescritti~~, dall'art. 1 del 2
 R. Decreto 8 ottobre 1936 XIV. N. 1874 e presentata al ~~Sindacato~~ ~~Medico~~
~~il 31 agosto~~ ~~del~~ ~~1937~~ ~~1937~~.

Ma se
 la presente memoria non può
 procedere in contraddittorio
~~carattere di confutazione~~ ~~essa~~
 però ~~espo~~ di natura, in
 precisa, che il sottoscritto ha
 diritto ~~di~~ di beneficiare della
 disposizione transitoria inscritta
 nell'art. 367 del Testo Unico delle
 leggi sanitarie, ^{disposizione} ~~pre~~ ~~centr~~ ~~mente~~
 interpretata, ~~non~~ ~~essendo~~ dalla
 Suprema Corte di Cassazione del
 Regno con la sentenza 10 novembre
 1956 N. 675 emessa nel
 caso Benatti.

- Pertanto la presente memoria 4
illustrerà questi quattro punti:
- a) validità del titolo estero che
abilita alla odontoiatria e
protesi dentaria;
 - b) ~~se~~ regolare registrazione
del diploma ^{estero} nel Regno d'Italia;
 - c) ~~il sottoscritto~~ dimostrazione che
il sottoscritto è un ~~rifugiato~~
rimpatriato ~~per~~ in occasione
e in conseguenza della guerra
1914 - 1918;
 - d) esercizio notorio e pubblico
nel Regno della professione
odontoiatrica.

Validità del titolo

Il sottoscritto ha conseguito il diploma
di Chirurgo Dentista a Betti
il 25 marzo 1913. Tale diploma è stato
prodotto in copia autentica al

5
Sindacato Fascista dei Medici
di Palermo, così come è consentito
dall'art. 1 del R. Decreto 8 ottobre 1916

Il diploma è debitamente legalizzato
dal Prefetto di Napoli per delegazione
del Ministro degli Esteri del Regno
d'Italia, e sulla sua validità
formale nessun appunto è mai
stato sollevato né può sollevarsi.

~~Quale è il suo valore intrinseco
e cioè sul~~

~~Quale è il valore del diploma~~
Occorre pertanto esaminare se esso
diploma ~~costituisce~~ ^{ora} ~~costituisce~~ ha validità
agli effetti della ~~legge~~ del Decreto ^{Luogo}
Terrenzi del 29 agosto 1915 n. 1311, ^{che}
~~giunse~~ ^{Decreto che} ~~legislazione~~ ^{che} consentiva
ai diplomati esteri, rimpatriati
in causa della guerra, di esercitare
nel Regno le professioni a cui
erano stati ^{abilitati} dal diploma stesso.

~~Il~~ Indubbiamente nessuno fino al
1923 ha contestato che tale

validità fosse piena e legittima, ha
promulgata il Decreto-Legge 22 marzo
1923 N. 795, e ~~desiderando~~ volendosi ^{con quella legge}
dare efficacia definitiva al provvedimento
del 1915, si nominò una
Commissione per esaminare la
validità dei titoli esteri prodotti,
e la Commissione, presi in esame
i diplomi cosiddetti montenegrini, ritenne
che essi non offressero un valore
intrinseco sufficiente per essere
ritenuti validi nel nostro Regno.

Contro l'operato della Commissione
e conseguentemente contro la
ripulsa del Ministero dell'Interno
di autorizzare definitivamente i
dentisti con diplomi montenegrini,
ricorsero i sigg. Jelardi, Casalbore,
Pinna, Gavini, Galasso, Colaneri,
De Simone e Mignogna, con motivi
ricorsi al Consiglio di Stato, e
la suprema Magistratura

Amministrativa con sentenza 7
della Quarta Sezione, decisa il 4 ottobre
1929. VII [#] e pubblicata il 25 ottobre
stesso anno, a cui se i ricorsi
annullò i provvedimenti negativi
del Ministero.

Giova per la risoluzione della
questione ~~domanda~~ ^{posta} ~~quest~~ ^{clavante} contestata
Ecc. Commissione, riprodurre qui
le argomentazioni e le conclusioni
del Consiglio di Stato, le quali
non lasciano alcun dubbio in
proposito.

« Trattasi di stabilire se
« nell'ascertamento di una delle
« condizioni richieste dalla
« legge

La sentenza del Consiglio di Stato
escluder^{dunque} nel modo più assoluto, che
a termini di legge, si abbia facoltà
di ~~essa~~ giudicare del valore
intrinseco dei diplomi montenegrini,
con indagini sull'ordinamento
degli studi ~~esistenti~~ esistenti nel Monte-
negro, ~~essa~~ e stabilisce la norma
che, accertata la validità ^{norma}
male di tale titolo, non ^{si}
posse rifiutare la validità,
che era piena ed intera nell'
Regno del Montenegro nel
momento in cui esso ~~fu~~ diploma fu
rilasciato.

La regolare registrazione

L'art. 3 del citato Decreto Luogotenenziale
del 22 agosto 1915 consentiva ai cittadini
italiani rimpatriati o rifugiati
nel Regno in occasione o in conse-
guenza della guerra e muniti di

diplomi esteri per l'esercizio di ^{professioni} sanitarie, di esercitare nel Regno ^{professioni} la professione cui erano abilitati, ~~di~~ subordinatamente alla preventiva registrazione del diploma a norma dell'art. 65 del Regolamento Generale Sanitario 3 febbraio 1901 n. 45.

Orbene, il sottoscritto ha presentato a corredo della sua domanda copia autentica di un certificato del N. Commissario Straordinario del Comune di Piacenza (Potenza) in data 6 novembre 1919, nel quale si conferma - ciò che risulta anche dall'annotazione in calce al diploma - che il diploma è stato registrato in quel Comune il 4 novembre 1919, ~~a tutti gli effetti~~ in conformità all'art. 65 del Regolamento Generale Sanitario.

È il certificato certificato ancora
Medesimo

che « il sig. Sommer Giovanni di
« Carlo,

« Chirurgo Dentista, diplomato a Cetigne il 25
« marzo 1913, come da diploma debitamente legalizza-
« to dal Prefetto di Napoli per delegazione del Mini-
« stero degli Esteri del Regno d'Italia, e registra-
« to in questo Ufficio il 4 corrente, a mente dello
« art.53 del Testo Unico delle Leggi sanitarie 1° ago-
« sto 1907, n.636, nonché a norma dell'art.65 del Re-
« golamento Generale Sanitario 3° febbraio 1901, n.45
« e dell'art.3 del Decreto Luogotenenziale 22 agosto
« 1915, n.1321, è rientrato dal Montenegro il 29 ago-
« sto 1914 per causa ed in conseguenza della guerra. »

Inunque la registrazione del diploma
è avvenuta previa dimostrazione
data dal Sommer al Comune di ^{Governo} ~~stragose~~
che egli era un rimpatriato
in causa e in conseguenza della
guerra, talche il fatto della
~~con~~ dopo ascodata ^{questa} particolare registrazione
condizione, di ~~si~~ ~~giurista~~ di guerra
~~data~~ diritto di usufruire ~~il~~ ~~questo~~ ~~gli~~
disposizioni del Decreto Luogotenenziale
22 agosto 1915 che, emanato ^{per gli}
per la durata della guerra, ebbe

valore fino al 17 ottobre 1923 11
base all'art. 4 del R. D. L. 22 marzo
1923.

Siamo di fronte ad un vero
giudizio del Comune, emanato
della legge del 1915, ~~che~~ non solo
a registrare il diploma estero, ma
ad assodare ^{e a certificare} se si verificasse
oppure no la condizione di rim-
patriato a causa di guerra. Ora il
giudizio del Comune, pronunciato
di otto anni fa, senza che mai
si potesse in dubbio, ~~la sua~~
lungo periodo ^{di tempo} la sua efficacia e
la sua legittimità, non può
essere oggi né posto in dubbio,
né sottoposto a revisione od
appello.

Il Testa C. C. Criminazione ha ~~tenuto~~
così profondo il senso giuridico
per comprendere che ove si volesse
rivedere quel vero e proprio

giudizio del Comune registratore, ^{opera} ~~cosa~~ ~~ingiusta~~ ingiusta
 e non consentita dalla legge. Opera
 ingiusta: perche a 18 anni di
 distanza, quando i testi e le prove
 diventano di difficile raccolta, ~~non~~
 si puo ~~affatto esercitare~~ un controllo
 equo e imparziale. Opera non
 consentita dalla legge: perche ~~che~~
 il Decreto Luogotenenziale ^{del 1915} prescriveva ~~che~~
 la registrazione previa di dimostrazione
 del rimpatrio per causa di guerra
 fatta del Comune, ~~di distanza~~ fosse
 e non ad altri ^{la competenza} ~~che~~ ~~del~~ ~~giudizio~~ ~~del~~ ~~giudice~~
 il ~~quale~~ non essendovi altra ^{prescrizione}
 diventava irrevocabile e definitivo.

Pertanto cotesta Ecc. Commissione
~~non potra certo che~~ ^{dovra} constatare
 la regolarita' dell'iscrizione del diploma
 ai fini della legge del 1915 ^{cioe'}
 con il contemporaneo accertamento
 della condizione di rimpatriato
 da quella legge.

Rimpatriato di guerra

13

Forma restanda a ~~giudizio del~~
~~sottoscritto~~ l'insieme e validità del
giudizio dato dal Comune di Perno
e con la sua regolare registrazione
del diploma ai fini e agli effetti
della legge 21 agosto 1915, il sotto-
scritto non ha difficoltà ad offrire
a cotesta Ecc. Commissione, e per
deferenza alla Commissione stessa,
i maggiori ragguagli circa il
suo espatrio e il suo rimpatrio.

~~Nato a Monaco di Baviera e~~
~~citato~~ Il sottoscritto ~~era~~ per ragioni
di famiglia (la madre era annessa
a Monaco di Baviera nel 1927 e
ritornò in Italia in quell'anno)
risiedette molto in paesi esteri, ~~si~~
trovava nel 1919 a Spalato in
Dalmazia

Il sottoscritto, nato all'estero, con-
servò, per molto tempo, all'estero

14
la sua famiglia. La madre Amelia
Sommer, nata Zipper, residiva
ancora a Monaco di Baviera nel
1921, nel quale anno ^{soltanto} come
prova il certificato del ^{Municipio} di
Terzine Inverese (vedi allegato N. 1)
essa si trasferì presso il sottoscritto
in Italia.

Per questa sua qualità di italiano
nato all'estero, e con famiglia
materna all'estero, egli peregrinò
in molti paesi, e a 22 anni
di età (il sottoscritto è nato
il 25 giugno 1890) si trasferì in
Dalmazia, a Spalato, dove esercitò
l'odontotecnica in un gabinetto
dentistico. Questo gabinetto è indicato
in un avviso pubblicitario contenuto
in un giornale di Spalato dell'epoca,
che, per precisazione, si allega ^{sotto}
il N. 2.
Da Spalato il sottoscritto ebbe

notificò che nel ~~ben~~ corti'guo regno 15
del Montenegro si ~~era~~ vi erano
corsi di studio con relativi esami per
il conseguimento del diploma di Chirurgo
Dentista. Egli si recò a Cattigra e
dopo superate le prescritte prove, consegnò
il 25 marzo 1913 il diploma di Stato di
Chirurgo Dentista, col quale egli
era abilitato ad esercitare nel Montenegro
e ^{in altri} negli Stati ~~estere~~ dove il diploma era ritenuto validissimo.

Ma mentre nell'anno susseguente
1914 egli ~~intendeva~~ ^{si disponeva} ad usufruire
del suo diploma, ~~in Dalmazia~~
~~era~~ ^{la} dichiarazione di
guerra dell'agosto 1914 e le rapide
invasioni della Serbia ^{militari} e del Montenegro
~~consequentemente~~ ~~operarono~~ ~~coattando~~ ~~la~~ ~~popolazione~~
da parte delle truppe austro-ucrone lo costrinsero
~~Stato~~ ~~di~~ ~~Serbia~~ ~~to~~ ~~ritornare~~
a rimpatriare in Italia, ^{dove} ^{per} ^{un} ^{poco}
~~non~~ ~~essendo~~ ~~più~~ ~~ospitale~~, ~~ed~~ ~~era~~ ~~per~~
~~venuta~~ ~~una~~ ~~nuova~~ ~~previdenza~~ ~~avrebbe~~
~~l'atteggiamento~~ ~~del~~
~~avuto~~ ~~risposta~~ ~~presto~~ ~~o~~ ~~tardi~~
si sarebbe proclamata la guerra contro
l'Impero Austro-Ungarico.

~~Il~~ ~~seno~~ Rimpatriò il 25 agosto 1914
e si recò ad Udine, dove la sua

opera, convalidata dal suo diploma
 montenegrino, ~~potrebbe essere~~ ^{venne apprezzata}
~~usufruita~~ dal Gabinetto Dentistico Cesare
 Craico nel quale rimase fino all'~~autunno~~
 1917, ^{come prova il documento allegato sotto il n. 3.} ~~autunno~~
~~di parte~~ del Friuli da parte delle
 truppe austriache il sottoscritto, allora
~~dotto~~ ^{dotto}, insieme a tutte le sue mansioni,
~~in~~ ⁱⁿ ~~quella~~ ^{quella}
 provincia di confine, si ritirò
 nel Regno di Italia, dove
^{contrette nelle relazioni ed amicizie,}
~~a guerra finita~~ si propose di ^{esercitare}
 l'odontoiatria.

Era allora in vigore il Decreto
 Luogotenenziale 29 agosto 1915 che,
 emanato per la durata della guerra,
 continuava ancora ad aver vita. ^{In}
~~fatti il termine della~~
~~durata della guerra, agli effetti~~
~~di legge, ~~stabilita~~ con~~
 fatti quelle disposizioni, dovendo
 durare fino a sei mesi dopo la
 conclusione della pace (R.D. 30 settembre
 1920 N. 1384) ~~avuto~~ ~~vigore~~
~~poterato~~ ~~durare~~

non potevano cessare prima ¹²
del 30 aprile 1921, e ~~era~~ furono
~~anche~~ anzi prorogate fino al 17
ottobre 1923 in ~~due~~ virtù dell'art. 4
del R. D. L. 22 marzo 1923.

~~In~~ Il sottoscritto non attese
però che ~~si~~ si avvicinasse il
~~termine~~ termine nel quale ~~esse~~
dovevano cessare quelle disposizioni
del 1915, ma ^{dopo} ~~però~~ ^{favorevoli} dopo la
cessa fine della grande guerra, e
precisamente il 4 novembre 1919,
provvide a far registrare il suo
diploma - così come si è ~~detto~~ ^{avuto}
più sopra - nel Comune di ^{Pierno}
(Potenza) nel quale il sottoscritto
prese temporanea residenza.

~~Contingente~~ ~~per~~ ~~operare~~ ~~la~~ ~~propria~~
professione ~~in~~ una località dove

Le autorità comunali di Fiermo, 18
esaminati i documenti che provavano
^{nel sottoscritto} la qualità di risipatriato per
causa di guerra, ~~documenti che~~
~~sono ora sotto~~ ^{è constatato} che
la narrazione, che ora si ha
avuto l'onore di ripetere a cotesta
Ecc.^{ma} Commissione, corrisponde
^{perfettamente} a verità e che quindi il ~~ben~~
~~per~~ sottoscritto Giovanni Tommer
poteva beneficiare delle disposizioni
legislative del 22 agosto 1915.

Esercizio pubblico e notorio

Che il sottoscritto, dopo aver
fatto registrare il suo diploma
nell'autunno 1919, abbia esercitata
l'odontoiatria e la protesi dentaria
in modo pubblico e palese, non
si può essere dubbio.

Trasferitosi per ancora nel 1919
a Cermini Inverese, in provincia di

Faberno, egli cominciò subito
~~sub~~ l'esercizio pubblico della sua
professione, ~~raccomandando~~ con soddisfazione
della sua clientela, che trova ^{sempre}
nel suo gabinetto dentistico, le cure
più appropriate e più efficaci. Di
ciò si prova non dubbia il
certificato dell'Agente delle Imposte
che qui si allega sotto il n. 4,
nel quale si dichiara che Sumner
Giovanni figura iscritto dal
1° gennaio 1919 ~~nel~~ nei ruoli della
Imposta di R. M. per i proventi
della sua professione di chirurgo
dentista esercitata nel Comune
di Termini Imerese.

La tale esercizio pubblico e notorio
della professione continuò ininter-
sturbato fino al 1923 quando,
sopraggiunta la legge del 29 marzo 1923
A. 795 il sottoscritto iniziò la

20

pratiche per l'abilitazione
definitiva ~~del~~ alla professione
stessa. Ma tali pratiche, per
effetto dei criteri adottati dalla
speciale Commissione (la quale,
a giudizio del Consiglio di Stato, esor-
bitò dai suoi poteri) non ebbero
fortuna.

È allora il sottoscritto insieme
a molti altri dentisti che versavano
nel suo medesimo caso, ricorso
nel 1935 al Consiglio di Stato
per essere rimesse in termini
e finire ^{con} delle disposizioni del
la legge del 1923. Inutile ripetere
qui le vicende di quel giudizio
nel quale il Consiglio di Stato
esaminata la sola questione
del termine e senza pregiudizio
d'ogni altra ragione od eccezione,

devese che il termine era 21
per sua natura perentorio.

Senonche' iniziatosi il procedimento
davanti al Consiglio di Stato, il
sottoscritto chiese ed ottenne dalla
Quarta Sezione del Consiglio di
Stato, con sentenza interlocutoria
del ~~2~~ marzo 1935, la sospensiva
del provvedimento impugnato. Ed
è in virtù di tale sospensiva
che il sottoscritto, in difetto
della notifica della sentenza
definitiva, può esercitare ancora
~~liberamente~~ legittimamente la
propria professione.

Così, subito dopo l'iscrizione
del diploma estero ~~conforme~~ ^{conformemente}
alla legge del 1915, ~~il sottoscritto~~
la sospensiva deliberata nel 1935
dal Consiglio di Stato, il sottoscritto
potè e può esercitare, in modo
palese, pubblico e notorio, l'odontoiatria.

Conclusione

Da quanto si ha avuto l'onore di esporre e di dimostrare risulta accertato:

- 1° Che Giovanni Sommer ha conseguito nel 1913 il diploma di ^{Dentista} Chirurgo a Betti'gro, diploma del quale ^{non} si può, per giudicato della massima Magistratura Amministrativa, indagare e discovocare il valore intrinseco.
- 2° Che il predetto ha fatto registrare il 4 novembre 1919 a Piacenza (Potenza) il proprio diploma estero agli effetti della legge del 1915, dimostrando che egli era un rifugiato a rimpa-
triatto a causa della guerra, dimo-
strazione che ha ripetuta ^{con la} presente memoria.
- 3° Che ^{il Sommer} ~~Sommer~~ ^{ha} esercitato in ^{modo} pubblico e notorio la propria professione, esercizio che dura tutt'ora per effetto di una sospensione deliberata dal Consiglio di Stato.

23

Ricorrono quindi tutte le condizioni
per le quali la Corte di Cassazione,
interpretando la legge, ha
ritenuto che il Benatti fosse abi-
litato dall'art. 367 del ~~Testo~~ Testo
Unico delle leggi sanitarie. La
legge infatti, nella sentenza 10 novembre
1936 A. 675:

« Deve pertanto concludersi che rettamente i giudici di me-
« rito ritennero che in forza dell'art. 367 del Testo Unico delle
« Leggi Sanitarie, il Benatti, essendo stato abilitato in seguito
« al Decreto Luogotenenziale del 1915 a favore dei rimpatriati
« di guerra, ed avendo esercitato nel Regno pubblicamente e no-
« toriamente per più anni, dovesse ritenersi tutt'ora abilitato,
« non ostante che la speciale Commissione istituita dal Decreto-
« legge del 1923 (che, per giudizio del Consiglio di Stato, ebbe
« ad esorbitare dai suoi poteri) gli avesse tolta l'abilitazione ».

Il caso del sottoscritto è dunque, ^{identico}
a quello di Luigi Benatti, e le
decisioni della Corte Suprema si
debbono estendere anche a lui.
Da ciò due conseguenze, di cui
cotesta Ecc.^{ma} Commissione, a così
sollecita del prestigio della legge
e della giustizia, dovrà tenere

apoi conto.

24

Sugli tutto è ~~da~~ non si può più
negare l'iscrizione negli albi
di coloro che, ^{essendo} nelle identiche condi-
zioni del Senato, non potrebbero
più essere colpiti ~~da~~ per esercizio
abusivo della professione. Non si
concepisce infatti un abuso proclamato
dal Sindacato Medico e ~~non~~ negato
dalla Magistratura.

In secondo luogo riguardo al
sottoscritto l'iscrizione che
il Senato ha ottenuta e che
altri, nelle sue stesse condizioni,
hanno pure conseguita, si creerebbe
in Italia due specie di cittadini:
quelli a cui si applica la
esatta interpretazione dell'art.
267 del ^{della Legge Sanitaria} testo unico
a cui ~~quest~~ il beneficio di questa
interpretazione è stato negato.

e la saggezza

La giustizia di questa Commissione
affidare che al sottoscritto
sarà resa giustizia, con l'iscri-
zione nell'elenco transitorio
dei dentisti abilitati

MEMORIA DI GIOVANNI SOMMER

a illustrazione del ricorso 7 dicembre 1937 - XVI

depositato al Ministero degli Interni il giorno

8 dicembre 1937-XVI

Ecc.ma Commissione Centrale per le
Professioni Sanitarie,

Il sottoscritto Sommer Giovanni di Carlo, ha depositato
(come risulta dal timbro di codesto Ministero degli Interni)
in data 8 dicembre 1937 un ricorso per ottenere la sua inscrizio-
ne nell'elenco transitorio dei dentisti abilitati. Tale ricor-
so è stato notificato qualche giorno dopo, e precisamente l'11
dicembre, al S. E. il Prefetto di Palermo e all'Ill.mo Pro-
curatore del Re di Palermo; così come prova la relazione di
notifica iscritta in calce del ricorso stesso che qui si alle-
ga e si deposita nei trenta giorni successivi al 10 dicembre,
in conformità del comma X° dell'art. 11 del R. D. L. 5 marzo
1935 - XIII - n. 184.

In quel ricorso, necessariamente breve perchè prodotto
nei dieci giorni successivi alla scadenza del termine di tre
mesi entro il quale il Sindacato Fascista dei Medici di Palermo

doveva deliberare, il sottoscritto ha fatto espressa riserva di illustrare in una memoria, da aggiungere al ricorso medesimo e da notificare - così come viene notificata - al Prefetto e al Procuratore del Re, le ragioni che suffragano la sua istanza di iscrizione.

La presente memoria non può essere una confutazione della deliberazione del Sindacato Medico Palermitano, giacché nessuna delibera tale Sindacato ha creduto di prendere in merito alla domanda del sottoscritto, corredata di tutti i documenti prescritti dall'art. 1 del R. D. 3 ottobre 1936 - XIV - n. 1874 e presentata al Sindacato il 31 agosto 1937. Ma se la presente memoria non può procedere in contraddittorio, essa però dimostrerà, in maniera precisa, che il sottoscritto ha diritto di beneficiare della disposizione transitoria inserita nell'articolo 367 del T. U. delle leggi sanitarie, disposizione recentemente interpretata dalla Suprema Corte di Cassazione del Regno con la sentenza 10 novembre 1936 n. 675 emessa nel caso Benatti.

Pertanto la presente memoria illustrerà questi quattro punti :

- a) Validità del titolo estero che abilita alla odontoiatria e protesi dentaria;

- b) regolare registrazione del diploma estero nel Regno d'Italia ;
- c) dimostrazione che il sottoscritto è un rimpatriato in occasione e in conseguenza della guerra 1914 - 1918 ;
- d) Esercizio notorio e pubblico nel Regno della professione odontoiatrica.

VALIDITA' DEL TITOLO

Il sottoscritto ha conseguito il diploma di chirurgo dentista a Gettigne il 25 marzo 1913. Tale diploma è stato prodotto in copia autentica al Sindacato Fascista dei Medici di Palermo, così come è consentito dall'articolo 1 del R. D. 8 ottobre 1933. Il diploma è debitamente legalizzato dal Prefetto di Napoli per delegazione del Ministero degli Esteri del Regno d'Italia, e sulla sua validità formale nessun appunto è mai stato sollevato, né può sollevarsi.

Occorre ora esaminare se esso diploma ha validità agli effetti del Decreto Luogotenenziale 22 agosto 1915 n. 1311, decreto che consentiva ai diplomati esteri, rimpatriati in causa della guerra, di esercitare nel Regno la professione a cui erano stati abilitati dal diploma stesso.

Indubbiamente nessuno fino al 1923 ha contestato che

tale validità fosse piena e legittima. Ma promulgato il decreto legge 22 marzo 1923 n. 795, e volendosi con quella legge dare efficacia definitiva al provvedimento del 1915, si nominò una commissione per esaminare la validità dei titoli esteri prodotti; e la Commissione, presi in esame i diplomi così detti montenegrini, ritenne che essi non offrirono un valore intrinseco sufficiente per essere ritenuti validi nel nostro Regno.

Contro l'operato della Commissione e conseguentemente contro la ripulsa del Ministero dell'Interno di autorizzare definitivamente i dentisti con diplomi montenegrini, ricorsero i signori Gelardi, Casalbore, Pinna, Savini, Galasso, Colaneri, De Simone e Mignona, con motivati ricorsi al Consiglio di Stato. E la Suprema Magistratura amministrativa con sentenza della Quarta sezione, decisa il 4 ottobre 1929 - VII e pubblicata il 25 ottobre stesso anno, accolse i ricorsi e annullò i provvedimenti negativi del Ministero.

Giova per la risoluzione della questione posta davanti a codesta Ecc.ma Commissione, riprodurre qui le argomentazioni e le conclusioni del Consiglio di Stato, le quali non lasciano alcun dubbio in proposito.

" Trattasi di stabilire se nell'accertamento di una del-
« le condizioni richieste dalla legge per potersi far luogo alla

" autorizzazione, l'essere cioè gli aspiranti " muniti di di-
" plomi esteri per l'esercizio di professioni sanitarie" l'Am-
" ministrazione abbia o pur no la facoltà di esercitare un
" apprezzamento sul valore intrinseco di tali diplomi, ciò
che può ipotizzare al tempo stesso una violazione di legge ed
" un eccesso di potere .

" La tesi della difesa erariale si fonda più su argo-
" mentazioni de jure condendo che non su l'interpretazione
" della legge quale è.

" Bene avrebbe potuto il decreto legge, per le apprezza-
" bili ragioni addotte dell'interesse superiore della Sa-
" nità pubblica da tutelare, consentire all'Amministrazione
" il controllo su la serietà dei diplomi rilasciati dagli
" Stati Esteri e degli studi necessari a conseguirli.

" Se nonchè tale facoltà non è sancita dalla lettera del
" decreto legge, nè può essere implicitamente riconosciuta come
" si pretenderebbe dall'Amministrazione resistente , tanto
" più che contrasta con la genesi della disposizione e con i
" precedenti legislativi, ai quali espressamente si richiama.

" Ed, invero, il possesso di diploma estero che abi-
" litasse nello Stato straniero all'esercizio di una professione

" sanitaria costituiva già, per effetto dell'articolo 3 del
" decreto Luogotenenziale 22 agosto 1915, n. 3111, titolo
" sufficiente, in presenza di altre determinate circostanze,
" per l'abilitazione in via provvisoria ad esercitare la
" stessa professione in Italia. Nei riguardi del diploma
" occorre soltanto l'esame della validità formale del docu-
" mento che aveva luogo mediante la registrazione del diploma
" stesso a termini del Regolamento Generale Sanitario.

" L'articolo 1° del Decreto Legge 22 marzo 1923, n.
" 795, X con espresse richiamo al decreto del 1915, non con-
" tiene innovazioni alcuna per quanto concerne il requisito
" del possesso dei diplomi esteri, agli effetti della tra-
" sformazione in definitiva della autorizzazione provviso-
" riamente in precedenza già concessa, ma riproduce la me-
" desima locuzione, aggiungendo solo il requisito nuovo del-
" l'esercizio pubblico e notorio in Italia.

" Né, di fronte alla motivazione dei provvedimenti
" impugnati, fondata per tutti sul valore intrinseco dei
" diplomi conseguiti nel Montenegro e dell'ordinamento degli
" studi ivi esistenti, è il caso di soffermarsi a discutere
" la sussistenza o meno nei singoli ricorrenti del possesso
" degli altri requisiti richiesti, dovendosi, per tale
" esclusiva motivazione, ritenere i provvedimenti stessi

illegittimi»)

La sentenza del Consiglio di Stato esclude, dunque, nel modo più assoluto, che, a termini di legge, si abbia facoltà di giudicare del valore intrinseco dei diplomi montenegrini con indagini sull'ordinamento degli studi esistenti nel Montenegro, e stabilisce la norma che, accertata la validità formale di tale titolo, non si possa rifiutare la validità, che era piena ed intera nell'ex Regno del Montenegro nel momento in cui esso diploma fu rilasciato.

LA REGOLARE REGISTRAZIONE

L'Art. 3 del citato decreto Luogotenenziale del 22 agosto 1915 consentiva ~~che~~ ai cittadini italiani rimpatriati e rifugiati nel Regno in occasione o in conseguenza della guerra e muniti di diplomi esteri per l'esercizio di professioni sanitarie, di esercitare nel Regno la professione cui erano abilitati, subordinatamente alla preventiva registrazione del diploma a norma dell'art. 65 del Regolamento Generale Sanitario § febbraio 1901 n. 45.

Orbene il sottoscritto ha presentato a corredo della sua domanda copia autentica di un certificato del R. Commissario Straordinario del Comune di Picerno (Potenza) in data 6 novembre 1919, nel quale si conferma - ciò che risulta

anche dall'annotazione in calce al diploma-che il diploma è stato registrato in quel Comune il 4 novembre 1919, in conformità all'articolo 65 del Regolamento Generale Sanitario.

E il medesimo certificato certifica ancora che "

« il sig. Sommer Giovanni di Carlo, chirurgo Dentista, diploma-
" to a Cattigue il 25 marzo 1913, come da diploma debita-
" mente legalizzato dal Prefetto di Napoli per delegazione
" del Ministero degli Esteri del Regno d'Italia, e registra-
" to in questo Ufficio il 4 corrente, a mente dell'art.
" 55 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie 1° agosto 1907.
" n. 636, nonché a norma dell'articolo 65 del Regolamento
" Generale Sanitario 3° febbraio 1901, n. 45 e dell'art.
" 3 del Decreto Luogotenenziale 22 agosto 1915, n. 1511,
" è rientrato dal Montenegro il 29 agosto 1914, per causa
" ed in conseguenza della guerra".

Dunque la registrazione del diploma è avvenuta previa dimostrazione data dal Sommer al Comune di Piperno che egli era un rimpatriato in causa e in conseguenza della guerra, talchè il fatto della registrazione dopo assodata questa particolare condizione, gli conferiva il diritto di usufruire delle disposizioni del Decreto Luogotenenziale 22 agosto 1915

che, emanato per la durata della guerra, ebbe valore fino al 17 ottobre 1923 in base all'art. 4 del R. D. L. 22 marzo 1923.

Siamo di fronte ad un vero giudizio del Comune, chiamato dalla legge del 1915, non solo a registrare il diploma estero, ma ad assodare e a certificare se si verificasse oppure no la condizione di rimpatriato a causa di guerra. Ora il giudizio del Comune, pronunciato diciotto anni fa, senza che mai si ponesse in dubbio, durante questo lungo periodo di tempo, la sua efficacia e la sua legittimità, non può essere oggi né posto in dubbio, né sottoposto a revisione od appello.

Codesta Ecc.ma Commissione ha così profondo il senso giuridico per comprendere che ove si volesse rivedere quel vero e proprio giudizio del Comune registratore, si farebbe opera ingiusta e non consentita dalla legge. Opera ingiusta : perchè a 18 anni di distanza, quando i testi e le prove diventano di difficile raccolta, non si può affatto esercitare un controllo equo e imparziale. Opera non consentita dalle leggi : perchè il Decreto Luogotenenziale del 1915, prescrivendo che la registrazione previa dimostrazione del rimpatrio per causa di guerra fosse fatta dal Comune, dava al Comune, e non ad altri, la competenza del giudizio il quale,

non essendovi altra prescrizione, diventava irrevocabile
e definitivo.

Pertanto codesta Ecc.ma Commissione dovrà constatare la regolarità dell'iscrizione del diploma ai fini della legge del 1915, cioè con il contemporaneo accertamento della condizione di rimpatriato posta da quella legge.

RIMPATRIATO DI GUERRA

Permà restando l'insindacabilità del giudizio dato dal Comune di Picerno con la sua regolare registrazione del diploma ai fini e agli effetti della legge 22 agosto 1915, il sottoscritto non ha difficoltà ad offrire a codesta Ecc.ma Commissione, e per deferenza alla Commissione stessa, i maggiori ragguagli circa il suo espatricio e il suo rimpatrio.

Il sottoscritto, nato all'estero, conservò, per molto tempo all'estero la sua famiglia. La madre Amelia Sommer nata Fipper, risiedeva ancora a Monaco di Baviera nel 1922, nel quale anno soltanto, come prova il certificato del Municipio di Termine Imerese (vedi allegato n. 1), essa si trasferì presso il sottoscritto in Italia.

Per questa sua qualità di italiano nato all'estero, e con famiglia materna all'estero, egli peregrinò in molti paesi, e a 22 anni di età (il sottoscritto è nato il 25

Giugno 1890) si trasferì in Dalmazia, a Spalato, dove esercitò dove esercitò l'odontotecnica in un gabinetto dentistico. Questo gabinetto è indicato in un avviso pubblicitario contenuto in un giornale di Spalato dell'epoca che, per precisazione, si allega sotto il n. 2

A Spalato, il sottoscritto ebbe notizia che nel contiguo regno del Montenegro vi erano corsi di studio con relativi esami per il conseguimento del diploma di Chirurgo Dentista. Egli si recò a Cattigne e, dopo superate le prescritte prove, conseguì il 25 marzo 1913 il diploma di Stato di Chirurgo dentista, col quale egli era abilitato ad esercitare nel Montenegro ed in altri Stati esteri dove il diploma era ritenuto validissimo.

Ma mentre nell'anno successivo 1914 egli si disponeva a usufruire del suo diploma, la dichiarazione di guerra dello agosto 1914, e la rapida invasione della Serbia e del Montenegro da parte delle truppe austriache, lo costrinsero a rimpatriare in Italia, dove tra poco si sarebbe proclamata la guerra contro l'Impero Austro-Ungarico.

Rimpatriò il 25 agosto 1914 e si recò ad Udine, dove la sua opera, corroborata dal suo diploma Montenegrino, venne apprezzata e usufruita dal Gabinetto Dentistico Cesare Gracco, nel quale rimase fino all'autunno 1917, come prova in documento

allegato sotto il n. 3. Ma sopraggiunta l'occupazione del Friuli da parte delle truppe austriache, il sottoscritto, abbandonata, insieme a tutte le sue masserie, quella provincia di confine, si ritirò nel Mezzogiorno d'Italia, dove avendo contratte molte relazioni ed amicizie si propose di esercitare l'odontoiatria.

Era allora in vigore il Decreto Luogotenenziale 22 agosto 1915 che, emanato per la durata della guerra, continuava ancora ad aver vita. Infatti quelle disposizioni, dovendo durare fino a sei mesi dopo la conclusione della pace (R. D. 30 settembre 1920 n. 1369), non potevano cessare prima del 30 aprile 1921, e furono anzi prorogate fino al 17 ottobre 1923 in virtù dell'art. 4 del R. D. L. 22 marzo 1923

Il sottoscritto non attese però che si avvicinasse il termine nel quale dovevano cessare quelle disposizioni favorevoli del 1915, ma appena dopo la fine della grande guerra, e precisamente il 4 novembre 1919, provvide a far registrare il suo diploma - così come si è detto più sopra - nel Comune di Picerno (Potenza) nel quale il sottoscritto prese temporanea residenza.

Le autorità comunali di Picerno, esaminati i documenti ~~di~~ che provavano nel sottoscritto la qualità di rimpatriato per causa di guerra, constatarono che la nar-

razione, che ora si ha avuto l'onore di ripetere a cotesta Ecc.ma Commissione, corrispondeva perfettamente a verità e che quindi il sottoscritto Giovanni Sommer poteva beneficiare delle disposizioni legislative del 22 agosto 1915

ESERCIZIO PUBBLICO E NOTORIO

Che il sottoscritto, dopo aver fatto registrare il suo diploma nell'autunno 1919, abbia esercitato l'odontoiatria e la protesi dentaria in modo pubblico e palese, non vi può essere dubbio.

Trasferitosi ancora nel 1919 a Termini Imerese, in provincia di Palermo egli cominciò subito l'esercizio pubblico della sua professione, con soddisfazione della sua clientela, che trovò sempre nel suo gabinetto dentistico le cure più appropriate e più efficaci. Di ciò è prova non dubbia il certificato dell'Agente delle Imposte che qui si allega sotto il N. 4, nel quale si dichiara che Sommer Giovanni figura iscritto dal 1° gennaio 1919 nei ruoli della Imposta di R. M. per i preventi della sua professione di chirurgo dentista esercitata nel Comune di Termine Imerese.

Tale esercizio pubblico e notorio della professione continuò indisturbato fino al 1925 quando, sopraggiunta la legge del 22 marzo 1923 n. 795, il sottoscritto iniziò le

pratiche per l'abilitazione definitiva alla professione stessa. Ma tali pratiche, per effetto dei criteri adottati dalla speciale Commissione (la quale, a giudizio del Consiglio di Stato, esorbitò dai suoi poteri) non ebbero fortuna.

E allora il sottoscritto, insieme a molti altri dentisti che versavano nel suo medesimo caso, ricorse nel 1935 al Consiglio di Stato per essere rimesso in termini e ~~fare~~ così delle disposizioni della legge del 1923. Inutile ripetere qui le vicende di quel giudizio nel quale il Consiglio di Stato, esaminata la sola questione del termine e senza pregiudizio di ogni altra ragione od eccezione, decise che il termine era per sua natura perentorio.

Senonchè iniziato il procedimento davanti al Consiglio di Stato, il sottoscritto chiese ed ottenne dalla Quarta Sezione del Consiglio di Stato, con sentenza interlocutoria del marzo 1935, la sospensione del provvedimento impugnato. Ed è in virtù di tale sospensiva che il sottoscritto, in difetto della notifica della sentenza definitiva, può esercitare ancora legittimamente la propria professione.

Così, subito dopo l'iscrizione del diploma estero~~x~~ conformemente alla legge del 1915, come dopo la ~~sospensione~~ sospensione deliberata nel 1935 dal Consiglio di Stato, il sottoscritto potrà e può esercitare, in modo palese pubblico e notorio, l'odon-

toiatria.

CONCLUSIONE

Da quanto si ha avuto l'onore di esporre e di dimostrare risulta accertato :

1°) Che Giovanni Sommer ha conseguito nel 1913 il Diploma di Chirurgo Dentista a Cettigne, diploma del quale non si può, per giudicato della massima Magistratura Amministrativa, indagare e disconoscere il valore intrinseco.

2°) Che il predetto ha fatto registrare il 4 novembre 1919 a Picerno (Potenza) il proprio diploma estero agli effetti della legge del 1915, dimostrando che egli era un rifugiato e rimpatriato a causa della guerra, dimostrazione che ha ripetuta con la presente memoria.

3°) Che il Sommer abilitato dalla legge del 1915, ha esercitato in modo pubblico e notorio la propria professione esercizio che dura tuttora per effetto di una ~~sospensiva~~ deliberata dal Consiglio di Stato.

Ricorrono quindi tutte le condizioni per le quali la Corte di Cassazione, interpretando la legge, ha ritenuto che il ~~Sommer~~ Benatti fosse abilitato dall'art. 367 del Testo Unico delle leggi sanitarie. Si legge, infatti, nella sentenza 19 novembre 1936 N. 675 della *Suprema Corte*:

" Deve pertanto concludersi che rettamente i giudici
" di merito ritengono che in forza dell'art. 367 del Testo

"Unico delle leggi Sanitarie, il Benatti, essendo stato abilitato in seguito al Decreto Luogotenenziale del 1915 a favore dei rimpatriati di guerra, ed avendo esercitato nel Regno pubblicamente e notoriamente per più anni, dovesse ritenersi tuttora abilitato, nonostante che la speciale Commissione istituita dal Decreto Legge del 1923 (che, per giudizio del Consiglio di Stato, ebbe ad esorbitare dai suoi poteri) gli avesse tolta l'abilitazione".

Il caso del sottoscritto è, dunque, identico a quello di Luigi Benatti, e le decisioni della Corte Suprema si debbono estendere anche a lui.

Da ciò due conseguenze, di cui codesta Ecc.ma Commissione, così sollecita del prestigio della legge e della giustizia, dovrà tenere assai conto.

Anzitutto non si può più negare l'iscrizione negli albi di coloro che, essendo nelle identiche condizioni del Benatti, non potrebbero più essere colpiti per esercizio abusivo della professione. Non si concepisce infatti un'abuso, proclamato dal Sindacato Medico e negato dalla Magistratura.

In secondo luogo, negando al sottoscritto l'iscrizione che il Benatti ha ottenuto e che altri, nelle sue stesse

condizioni hanno pure conseguita, si creerebbe in Italia, due specie di cittadini: quelli a cui si è applicata la esatta interpretazione dell'art. 367 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie, e quelli a cui il beneficio di questa interpretazione è stato negato.

La giustizia e la saggezza di codesta Commissione affidano che al sottoscritto, sarà resa giustizia, con l'iscrizione nell'elenco transitoria dei dentisti abilitati.

Roma, 22 dicembre 1937

Egregio Sommer,

su carta da bollo
da L. 6

Faccia tre copie del
presente ricorso. Procuri che la dattilo-
grafia non faccia errori. ^{Riveda attentamente.} Non aggiunga
nulla, e soprattutto non aggiunga
titoli di dottore o di chirurgo o altro,
che ~~Commissionari~~ medici della Commissione
si irritano molto quando vedono
questi attributi. ^{in bollo}

Porti le tre copie firmate da Lei
~~e con la data~~ all'Ufficiale giudiziario
del Tribunale di Palermo e lo
incarichi di notificare una copia
al Prefetto e un'altra al Procura-
tore del Re. La terza copia (scega la
più leggibile) cioè il cosiddetto originale
deve portare in calce la relazione
dell'Ufficiale giudiziario che attesti
che le due notifiche sono state fatte.

La formula è la stessa che
^{per la notifica}

2/ troverà nel in fondo al primo
ricorso che ha rimesso, con corretta
la data ~~de~~ della presentazione (7 dicembre).
L'originale della memoria con la relazione
di notifica, furono il fascicolo
Lucisca i vari atti in
~~Lucisca~~ in questo ordine: ~~in~~
~~atti~~

- 1° Memoria con incalce la relazione di notifica,
- 2° ~~Primo ricorso~~ ^{relazione di} con la Notifica fatta
il 11 dicembre 1937.

Allegati:

- A. 1 - Certificato del Comune di Termini
Imera che attesta il ~~risparmiato~~ ^{risparmiato}
nel 1929 della madre del Goumer
e l'esercizio pubblico e notorio della professione.
- A. 2 - Giornale di Galati con avviso
pubblicitario.
- A. 3 - Dichiarazioni della famiglia
Cesare Graeco di Udine.
- A. 4 - Certificato dell'Agente delle
Imposte di Termini Imerese.

Ho pensato che la prova della
notifica del ricorso 8 dicembre
si può unire insieme alla
memoria. Sugatti vi è tempo
per ~~la~~ ^{la prova} ~~depar~~ ~~tarea~~ fino al 9
gennaio 1938. Ella certo

prima di tale data può mandare
tutto a Parma, dirigendo alla
Commissione centrale per le
Professioni Sanitarie presso
il Ministero degli Interni.

Mandi raccomandato con
ricevuta di ritorno, in modo
che arrivi prima del 9 gennaio.

L'altra ricevuta di ritorno
con il timbro 8 dicembre del
Ministero dell'Interno la
conservo presso di me.

Veda di eseguire attentamente
queste istruzioni per non

avere sorprese procedurali.
Mi avverta di aver ricevuto
ciò che manda, e mi tenga
costantemente informato,
con i migliori saluti.

P. S. Naturalmente se la
famiglia del fu Cesare Cracco non
le manda la dichiarazione ~~in~~ in
forma di lettera, che le ho inviata,
tolga dalle memorie le parole:
« come prova il documento allegato
sotto il N. 1. » E allora l'ultimo
allegato non sarà più l'allegato
4 ma l'allegato 1.

Palermo li 10 - XII - 1934 - XVI.

Sua Eccellenza avo. G. Bonanni

Roma.

Ho ricevuto le due lettere del 9 dicembre
s. a. scartolina del 4 - XII. La copia del ricorso ho ri-
cevuta l'11 corr. ed il termine del ricorso scadeva il 10.
Ho consegnato la domanda al Sindacato personalmente
e non mi ricordo bene, se fu il 30 o 31 Agosto, quindi
ho corretto la data nel ricorso, mettendovi 31 Agosto per essere
nei termini giusti. Ho fatto notificare l'interessi stesso di un
genere al ricorso ed allegato l'originale richiesto.

Rispondo ora alla tua lettera e pregando nella mia
memoria posso darti le seguenti notizie:

Ho vissuto prima della guerra all'estero, alla vigilia
ero impiegato presso un gabinetto dentistico in Salma-
ria a Spalato e spero di poter trovare un giornale di tale
epoca, se credesse utile, da un avviso pubblicato risulta la
mia permanenza costì. Allo scoppio della guerra europea
~~nel~~ Agosto del 1914 riparsi in Italia e mi impiegai
ad Udine quale assistente ~~in un~~ gabinetto dentistico. Cesare
Grasso, la cui vedova potrebbe, anche la sorella di lui, se
C. G. lo ritenesse necessario, rilasciarmi un certificato
in cui dichiara, che ho prestato l'opera mia quale assistente
nel gabinetto di suo marito resp. fratello dal 1914 al
l'Agosto del 1917, epoca, in cui per l'arrovuto invasione
austriaca abbandonai Udine, dove ho perduto tutte
le mie manoscritte, fedi ecc. Sono tuttora in relazioni col-
la famiglia del defunto Grasso, giacchè loro poterono
a guerra finita, che poterono lo studio di lui, dato
che era morto, con la epidemia spagnola, quindi C. G.
potrebbe farmi eventualmente tenere una bolla, che farei
copiare da loro. Dopo Udine mi recai nella bassa Italia
(Calabria). Nel 1920 ~~mi~~ fissai la mia dimora a Termini
Iminese (Palermo) esercitandomi sempre in modo pubbli-
co e notorio. Ho un certificato dell'Agencia delle Im-
poste di Termini rilasciato nel 1923, da cui risulta
che figurò iscritto nei ruoli dell'Imposta di R. M. sin
dal anno 1919. Nel 1923 ho preparato i documenti per la
autorizzazione definitiva e quindi pregavo l'agente delle
imposte di volermi iscrivere fin dal 1920, benchè la
demonstra l'avermi fatta nel 1920 quando aprì lo studio

a Termini. Ma siccome sono allora questioni e dubbi sulla validità e sul valore dei detti titoli meridionali mi astenni a presentarli aspettando gli eventi.

Dunque invio certificato in parola alla mia dichiarata residenza fatta dal Municipio di Termini per il paschero mio di mia madre nel 1922 allora dimorante a Monaco, che dimostra il mio esercizio notorio in Tale epoca. Invio pure copia dell'atto di rimpatrio.

Il testo della registrazione sul diploma:
L'Amministratore di Termini. Registrato a norma delle leggi dell'art. 53 del Testo unico delle leggi sanitarie 1° Agosto 1904, no 686 e 3 Febbraio 1901 no. 45, nonché a norma del decreto Luogotenenziale 22 Agosto 1915 per l'esercizio della professione di chirurgo-dentista, avendo l'interessato dimostrato con documenti autentici e legali di essere venuto nell'8 agosto 1914 per causa della guerra. -

Termini (Palermo) 4 Novembre 1919.
Il Re Comissario straordinario
firmato avv. Carlo de Bisogni

Data di nascita 25-6-1890

Data di rimpatrio 29-8-1914.

Devo di aver fornito tutte le notizie richieste e G. G. nota nella memoria notare che la mia non iscrizione è elenata ed un neo esercente, che è nel direttorio ed elenata. Tale iscrizione, essendo egli comorante mio a Termini, come mi risulta una gran parte è stata iscritta all'albo e spero che la commissione centrale merco il suo valido appoggio vorrà darmi ragione. Desidero G. G. di volermi far tenere prima della notifica il testo della memoria da notificare. Sono dunque in attesa di due notizie, anche per quanto riguarda l'eventuale certificato da richiederlo da Palermo, se G. G. mi è necessario.

Con i migliori saluti di

G. G. deo me

Amorus

P. G. Accusa il giornale imperiale per certificato di trasferimento da Termini a Palermo, quando aprì la filiale di Palermo nel 1925.

(31)

ON. LE DIRETTORI DEL SINDACATO PROVINCIALE FASCISTA
DELLE PROFESSIONI SANITARIE DI

P A L E R M O

Il sottoscritto SOMMER GIOVANNI di Carlo, chirurgo dentista, chiede a codesto Direttorio, l'iscrizione nell'elenco transitorio dei dentisti abilitati, e a tale fine allega i documenti prescritti dall'articolo primo del Regio Decreto 8 ottobre 1936 XIV.

N. 1874:

- a) Certificato di nascita.
- b) Certificato di cittadinanza italiana.
- c) Attestato comprovante il pieno godimento dei diritti civili.
- d) Certificato generale del Casellario Giudiziale.
- e) Certificato di buona condotta morale e politica.
- f) Copia legale del titolo estero registrato.
- g) Copia legale del certificato di rimpatrio.
- h) Certificato di residenza.

Come risulta dai predetti documenti, il sottoscritto ottenne la nomina a Chirurgien Dentiste nel Regno del Montenegro con diploma in data di Cettigne 25 Marzo 1913.

Tale diploma venne debitamente registrato nel Regno e precisamente nel Comune di Picerno (Prov. Potenza) il giorno 4 Novembre 1919 come fa fede l'an-

notazione in calce al diploma esibito.

Per l'art.3 del Decreto Luogotenenziale 22 agosto 1915 N.1311, i rimpatriati o rifugiati nel Regno in occasione o in conseguenza della guerra hanno potuto legittimamente esercitare le professioni sanitarie a cui erano stati abilitati in virtù dei loro diplomi esteri, purchè tali diplomi fossero registrati a norma dell'art.65 del Reg. Gen. Sanitario del 8 febbraio 1901. Pertanto il sottoscritto, trovandosi nella posizione prescritta dalla ricordata legge del 1915, ha potuto esercitare pubblicamente e notoriamente nel Regno così come esercita anche attualmente in base alla sospensiva deliberata dal Consiglio di Stato con sentenza interlocutoria del 2 marzo 1935. Pertanto si rende necessaria la iscrizione del sottoscritto nell'elenco transitorio aggiunto all'albo dei sanitari. Tale iscrizione è oggi consentita dall'art.367 del T.U. delle Leggi Sanitarie, approvato col R.D.27 luglio 1935 N.1265. Con quell'articolo collocato nelle disposizioni transitorie, vengono autorizzati all'esercizio della odontoiatria e della protesi dentraria, quantunque non abilitati all'esercizio della professione di medico chirurgo, coloro che siano stati abilitati a tale esercizio in virtù di disposizioni anteriori al D.L.

16 ottobre 1921. Perciò coloro che come il sotto-
scritto, sono stati abilitati all'esercizio dell'odon-
toatria in virtù delle disposizioni legislative del
22 agosto 1915, restano abilitati e possono essere in-
scritti negli albi in conformità dell'arr. 38 del
R.D.L. 5 marzo 1935 XIII N. 185. Che questa sia l'in-
terpretazione esatta dell'art. 367 del T.U. lo dichiara
una recente sentenza della Corte di Cassazione del
Regno, la quale ha, fra i suoi altissimi uffici, quel-
lo di interpretare le leggi. Giudicando nel caso Be-
natti, la Suprema Corte, con sentenza del 10 novem-
bre 1936 N. 675, ha stabilito la massima che sono au-
torizzati alla professione di odontoiatrá tutti co-
loro che vi furono legalmente autorizzati in virtù
della legge del 1915, anche se posteriormente que-
sta loro autorizzazione sia stata tolta, o sospesa,
o comunque contrastata.

Pertanto in virtù di questa ormai definitiva in-
terpretazione dell'art. 367 del Testo Unico delle
Leggi Sanitarie interpretazione che è stata natural-
mente accolta dal Ministero degli Interni - non può
esservi dubbio circa la validità del titolo per la
richiesta iscrizione.

Il diploma che si esibisce è anche esso al di
fuori d'ogni possibile contestazione.

E' infatti opportuno ricordare che il Consiglio di Stato, con sua decisione 4 - 25 ottobre 1929, ha ritenuto che la legge non consente di apprezzare il valore intrinseco dei prodotti diplomi esteri, ma solo permette di vagliarne la loro validità formale. Pertanto i diplomi rilasciati dall'antico Regno del Montenegro non possono essere apprezzati nel loro valore intrinseco, ma debbono essere riconosciuti nella loro piena validità, in conformità anche ^{recenti} alle/istruzioni governative che sono state ~~imprax~~ impartite dall'On.le Ministero dell'Interno alle LL.EE. i Prefetti del Regno e di cui certo cotesto On.le Sindacato vorrà tenere il debito conto.

Con alta osservanza.

Palermo li ~~29~~ agosto 1937 A.XV.

30 agosto



(21)
CONFEDERAZIONE FASCISTA
DEI PROFESSIONISTI E DEGLI ARTISTI
SINDACATO FASCISTA MEDICI
PALERMO
VIA CALTANISSETTA, 2

Palermo, li 26 Agosto 1937. Anno XVI
Telef. 11752

OGGETTO Iscrizione All'Albo dei denti-
sti

Prot. N. 1006
Allegati
Risposta al foglio del

N.

Al EGREGIO SIG. SOMMER GIOVANNI DI CARLO

VIA DIETRO IL CARMINE 6 C I T T A'

Riunendosi il Direttorio per deliberare la iscrizione della S.V. all'Albo degli Odontojatri di Palermo, avanzata dal Ministero dell'Interno per l'esercizio dell'odontojatria nel Regno, La prego di presentare entro il giorno 28 p.v. i titoli necessari voluti dalla legge.

Saluti fascisti.

IL SEGRETARIO PROVINCIALE
(Prof. Eduardo Calandra)

Qu. Commissione per le Professioni Sanitarie
presso il Ministero dell'Interno,

Il sottoscritto ~~Luca~~
Giovanni Sommer presentato al
Direttorio del Sindacato ~~Medico~~ Fascista
dei Medici di Palermo in data 30
agosto corrente anno domanda per
l'iscrizione nell'albo transitorio
dei dentisti abilitati.

A termini dell'art. 44 del ^{Decreto-legge} D. L. 5 marzo 1935 X III N. 184 (convertito
nella legge 27 maggio 1935 N. 985) il
predetto ^{Sindacato} doveva deliberare nel
termine di tre mesi e cioè
entro il 30 novembre corrente anno.

Non avendo il Sindacato di
Palermo notificata ~~alcuna~~
alcuna deliberazione, il sottoscritto
nel termine di giorni 10 dal
30 novembre, ~~è~~ intende

esercitare la facoltà di cui
all'art. 12 del ~~primo~~ citato
Decreto-legge e presenta a
tal fine il presente ricorso,
con espressa riserva di sviluppare
in una memoria illustrativa
le ragioni che suffragano la
sua domanda di iscrizione.

Il presente ricorso, con
come la successiva memoria,
saranno notificati a mezzo di
ufficiale giudiziario a G. G. il
Prefetto di Palermo e al
Procuratore del Re di Palermo,
e la prova della notificazione
verrà fornita e contestata
nei 30 giorni successivi al
10 dicembre, così come è detto

nel comma decisivo ~~dell'art~~
del citato Decreto. legge, dell'art. 11

Il sottoscritto per i quali il sottoscritto
ha ~~presso~~ ha chiesto l'iscrizione
nell'elenco transitorio dei dentisti
abilitati sono esposti nella
istanza al Sindacato e si ~~possono~~
riassumere così:

Il sottoscritto Giovanni Sommer
ottenne la nomina a Chimico
Dentista nel Regno del Montenegro
con diploma in data 25 marzo
1913.

Tale diploma venne registrato
nel Regno e precisamente nel
Comune di Perno (prov. Potenza)
il giorno 4 novembre 1919 con
annotazione in calce al diploma
stesso.

Perciò il sottoscritto, essendo

un'insubordinata in occasione
e conseguenza della guerra, ha
potuto usufruire della legge
Lugotenenziale 29 agosto 1915, 1311
ed esercitare così un ruolo pubblico
e notorio, nel Regno.

Pertanto, avendo la Corte di Cassazione
del Regno - che ha ufficio
di interpretare le leggi - ~~stabilito~~
definitivamente che l'art. 367
del Testo Unico delle leggi sanitarie
va inteso come una sanatoria
per tutti coloro che ~~hanno~~
abilitati da qualunque ^{si sono stati}
disposizioni legislative delle
al 1924, il sottoscritto ^{anteriore}
~~è certo~~ che tale abilitazione
~~non poteva~~ ^{debb} essergli riconosciuta
con la prescritta iscrizione
nell'elenco dei dentisti abilitati.

testata ecc. Commissione potrà
richiamare i documenti prescritti
dal Sindacato Fascista dei Medici
di Palermo, al quale il sottoscritto
li ha tempestivamente presentati,
con riserva di ulteriori
illustrazioni e con alta osservanza.

Palermo, 7 dicembre 1937 XVI

11
Nuovo ricorso

2 copie
invelina

Giovanni Sommer

il 18 gennaio 1938 contro
il Sindacato Provinciale Fascista
dei Medici di Palermo

per l'annullamento

della delibera del Direttorio di detto Sindacato

in data 23 dicembre 1937. notificata

al ricorrente a mezzo ufficiale giudiziario
il giorno 4 gennaio 1938 XVII.

Com. ^{re} Commissione Centrale per

le Professioni Sanitarie

presso il Ministero dell'Interno,

Il sottoscritto Giovanni Sommer di (1938)
domiciliato in Palermo, Via Dietro il
Carmine A. 6, espone quanto segue:

In data 31 agosto 1937 XV egli inviava
domanda al Sindacato Provinciale Fasci-
sta dei Medici di Palermo per essere

della copia autenticata da N. Notario, che il ~~Notario~~^{egli} aveva fatto allegando la copia autentica alla sua domanda. Anche per ~~che~~ il certificato di rinuncia, il sottoscritto (pur contestando ~~che~~ ch'esso sia prescritto della legge) osservava di aver ~~una~~ una copia autenticata da Notario ^{prodotta} copia, validissima per disposizione di legge.

Era pertanto legittimo attendersi che in seguito a tale precisazione (che non era ⁱⁿ rifiuto a presentare documenti già esibiti) il ^{Sindacato} ~~Sindacato~~ giudicasse sulla sua domanda. Invece il Sindacato di Palermo lasciò trascorrere i tre mesi ~~per~~ stabiliti ~~dalla~~ dal R. Decreto legge 5 marzo 1935 XIII N. 184, ~~per~~ e giunse al 30 novembre del passato anno senza nulla decidere in merito.

Naturalmente il sottoscritto, nei
dieci giorni successivi al 30 novem-
bre, e precisamente il 7 dicembre
1937 XVII presentava ricorso a
cotesta Ecc. Commissione, inviando
con lettera raccomandata di cui
la ricevuta di ritorno porta la
data 8 dicembre 1937 XVI.

✓ L'illustrazione di tale ricorso
(che venne notificato l'11 dicembre
a S. G. il Prefetto di Palermo e
all'Ill. Procuratore del Re di
Palermo) il sottoscritto ha presen-
tato in una diffusa memoria
che insieme ad alcuni allegati
~~e alla dimostrazione~~ venne
inviata in ~~lettera~~ ^{piego} raccomandata
a cotesta Ecc. Commissione il
giorno 7 gennaio 1938 e depositata
il giorno venne pure
la ricevuta di ritorno.

~~Intanto che~~ Proprio mentre il
sottoscritto provvedeva a compilare
a notificare e a presentare
la sua memoria illustrativa del
suo ricorso 7 dicembre 1937, il
Sindacato Fascista dei Medici di
Palermo gli notificava in
data 4 gennaio corrente ^{che si produce in originale (Allegato N.3)}
ma sua deliberazione, ~~contro la~~
quale, come gli era da diritto
la legge, ricorre, ^{entro il termine di 30 giorni,} nel presente
atto che può chiamarsi nuovo
ricorso e che, ad ogni modo,
resta ad integrazione del ^{precedente}
datato 7 dicembre 1937.

Prima però di accingersi alla
computazione della delibera del
Sindacato palermitano, il sottoscritto
intende dichiarare:

1° La deliberazione del Sindacato
è tardiva. Essa è stata emessa

dopo i tre mesi prescritti, come
terminare massimo dalla legge
~~con~~ fatti la domanda del Sommer
e del 31 agosto 1937 e la delibera
del Sindacato e del 3 dicembre 1937

2. Non è vero che il sottoscritto si
sia rifiutato alla richiesta di
nuovi documenti. ~~La~~ 3 documenti
prescritti dalla legge sono tutti
presentati al Sindacato, e
la loro forma (copia autenticata
da notaio) ~~era~~ ^è ~~espressamente~~ ^{conservata} ^{per alcuni}
legge.

3. La presente replica alla delibera
sindacale fa pieno riferimento
alla memoria esibita a contestazione
Compiene a illustrazione
del suo primo ricorso.

Conferma della delibera

L'argomento adotto dal Direttore
del Sindacato Medico di Palermo per
dedurre dal fatto di pretesa fondazione per esercizio abusivo

della professione, un ~~facile~~ ^{volto} ~~motivo~~ ^{motivo} per
respingere la domanda di iscrizione
del sottoscritto, non ha ^{nessun} ~~nessun~~ ^{fondamento}
né in diritto, né in fatto.

In diritto: ammesso che nel 1932
e nel 1934 ^{il sottoscritto} fosse stato denunciato
e ~~pro~~ condannato per esercizio
abusivo della professione, ciò non
può toglierli il diritto ~~di~~ ^{di}
all'iscrizione, la quale è stata
chiesta in base ad una legge

successiva, e precisamente in
base all'art. 367 lettera a) del Testo
Unico delle leggi sanitarie del
27 luglio 1934, interpretato dalla
Suprema Corte del Regno, ~~con~~ ^{con} la
nota sentenza resa nel caso
Benatti. ~~È da tutta evidenza~~

In fatto: la pretesa condanna
del Sommer è in realtà una
assoluzione! Il sottoscritto venne
condannato, con sentenza 17 marzo 1934,

dal Pretore ~~per~~ per esercizio abusivo
della professione, ma in sede
di Appello il Tribunale di Napoli
con sentenza 28 marzo 1935
lo assolveva, con la formula
piena che il fatto a lui ascritto
non costituisce reato. Si allega
qui (N. 4) la sentenza defini-
tiva che il Sindacato di
Palermo ha voluto ignorare.

A questo proposito è opportuno
~~noto~~ avvertire che l'esercizio
della professione è consentito
~~dal~~ al sottoscritto dalla sentenza
interlocutoria 2 marzo 1935 del
Consiglio di Stato (Allegato N. 5)
che, in difetto della notifica
della sentenza definitiva, conser-
va ancora tutto il suo valore.

In quanto ~~ad~~ all'eccezione del
Sindacato ~~di~~ di non avere

il richiedente dimostrato ~~che~~ il
suo rimpatrio nel Regno a
causa della guerra, la sua
residenza ^{o in occasione} a Fiermo, e la sua iscrizione
nell'apposito registro con ~~la~~ relativa
firma ~~del professor oristano~~ nel
registro stesso, il sottoscritto ha
pieno riferimento a quanto ha
esposto nella sua memoria illu-
strativa, già presentata all' ~~Com.~~
Commissione.

In quella memoria egli ha
largamente illustrati questi due ~~punti~~
punti:

a) Il giudizio dato dal Comune
di Fiermo sulla qualità di
rimpatriato a causa della guerra,
giudizio espresso all'atto della
~~sua~~ regolare registrazione del
diploma ^{estero} a termini ~~del~~ Regolamento
Generale Sanitario 3 febbraio 1901, e
insindacabile, e nessuna

prescrizione di legge stabilisce
~~il~~ il modo di rivedere quel giudi-
zio che è ormai passato in giudicio
b). Comunque il sottoscritto
per ossequio alla Commissione; le
ha offerto notizie e documenti
atti a stabilire la verità del
suo rimpatrio in causa della
guerra, ~~ella~~ ~~ma~~ regolarità della
strazione del suo diploma e
suo ~~con~~ ~~anche~~ ~~per~~ ~~la~~ ~~pubblicità~~ ~~del~~ ~~suo~~ ~~esercizio~~ ~~professionale~~
notorietà e pubblicità del suo
esercizio professionale.

Pertanto il sottoscritto, reputando
inconsistente e senza fondamento
le eccezioni fatte dal Sindacato
Medico di Palermo - il quale ha
deliberato fuori del termine
~~per~~ ~~di~~ stabilito della legge
inverendo in una insanabile
milita - confermarla la propria
istanza perche, ~~si~~ ~~ri~~ ~~chi~~ ~~ama~~ ~~di~~
gli atti e documenti presentati.

GIOVANNI SOMMER

Chirurgo - Dentista

Riceve:

Ogni Martedì - Giovedì - Sabato
dalle ore 10 alle ore 13 e su appuntamento

Palermo 10/1/1938.
Termini Imerese

Corso Umberto e Margherita 110

P. E. avv. G. Bonanni

Palermo.

Tengo ad informarla, che la pratica ho mandato per posta racchiusa in ricevuta di ritorno al governo 4 da Roma, dato che non mi hanno fatto sapere alla P. Centrale al Ministero. L'Ufficio corrispondenza non m'ha voluto rilasciare ricevuta ed allora spedisci il plico per posta. Sono quindi in attesa della copia per il ricorso a g. da notificare. Carl. Ho trovato pure qui la copia della decisione del Consiglio di Stato. Tengo quindi tutto pronto per la spedizione. Vorrei domandare

Ina E., se a questo ricorso debbo
allegare la delibera motivata
dal Sindacato Medico, che ho ora
in mio possesso? Nel caso af-
fermativo, prego la di voler me la
spedire assieme alla busta.

Rinnovo la preghiera di assistere
la mia pratica e di tenermi informa-
to dell'andamento di essa.

Del mese entrante di invierò
altro denaro, prendo in questo mo-
mento abitudine di pagare.

Ringrazio sempre G. E. del valioso
aiuto prestatomi e con attesa
della busta con i migliori

saluti
Suo dev. ^{mo}
Giammus

Risposto 15 gen
1938

Sent. Appello

Crubum Paternum

28 marzo 1935

che ha

infirmata la sentenza

13 marzo 1934

che il fatto a lui ascritto

non costituisce reato

e quindi assolto

NUOVO RICORSO

di GIOVANNI SOMMER

contro

il SINDACATO PROVINCIALE FASCISTA

dei MEDICI di PALERMO

per l'annullamento

della delibera del Direttorio di detto Sindacato in data

23 dicembre 1937 - notificata al ricorrente a mezzo ufficia-

le giudiziario il giorno 4 gennaio 1938 - XVI -

-:-:-:-:-

Ecc.ma Commissione Centrale per le

Professioni Sanitarie

presso il Ministero dell'Interno,

Il sottoscritto Giovanni Sommer di Carlo, domici-
liato in Palermo, Via Dietro il Carmine n. 6, espone
quanto segue :

In data 31 agosto 1937-XV - egli inviava domanda al
Sindacato Provinciale Fascista dei Medici di Palermo per
essere iscritto nell'elenco transitorio dei dentisti a-
bilitati ad esercitare la professione. Tale domanda era

corredata da tutti i documenti prescritti dall'articolo primo del Regio Decreto 8 ottobre 1936 - XIV - n. 1874.

In data 9 novembre 1937-, e cioè dopo oltre due mesi dalla presentazione della domanda, il Sindacato scriveva al sottoscritto " di esibire i titoli originali " riguardanti il certificato di rimpatrio e il diploma " estero" (vedi allegato numero 1.)

A tale richiesta il sottoscritto rispondeva subito in data 12 novembre 1937 con lettera raccomandata di cui si acclude copia (allegato n. 2). In essa il sottoscritto ricordava che il predetto articolo 1 del R. D. 8 ottobre 1936 consente la presentazione, in luogo dell'originale titolo di abilitazione all'esercizio professionale, della copia autenticata dal Regio Notaio; che egli aveva fatto ciò allegando la copia autentica alla sua domanda. Anche per il certificato di rimpatrio, il sottoscritto (pur constatando che esso sia prescritto dalla legge) osservava di avere prodotta una copia autenticata da Notaio, copia validissima per disposizione di legge.

Era pertanto legittimo attendersi che in seguito a tale precisazione (che non era un rifiuto a presentare documenti già esibiti) il Sindacato giudi-

casse sulla sua domanda.

Invece il Sindacato di Palermo lasciò trascorrere i tre mesi stabiliti dal Regio Decreto Legge 5 marzo 1935 - XIII - n. 184, e giunse al 30 novembre del passato anno senza nulla decidere in merito.

Naturalmente il sottoscritto nei dieci giorni successivi al 30 novembre, e precisamente il 7 dicembre 1937- XVI- presentava ricorso a codesta Ecc.ma Commissione, inviandolo con lettera raccomandata di cui la ricevuta di ritorno porta la data dell'8 dicembre 1937 - XVI-.

A illustrazione di tale ricorso (che venne notificato l'11 dicembre a S. E. il Prefetto di Palermo e all'Ill.mo Procuratore del Re di Palermo) il sottoscritto ha presentato una diffusa memoria che insieme ad alcuni allegati venne inviata in piego raccomandato a codesta Ecc.ma Commissione il giorno 7 gennaio 1937- e depositata il giorno come trova la ricevuta del ritorno.

Proprio mentre il sottoscritto provvedeva a compilare, a notificare e a presentare la sua memoria illustrativa del suo ricorso 7 dicembre 1937, il Sindacato

Fascista dei medici di Palermo gli notificava in data 4 gennaio corr. anno una sua deliberazione, che si produce in originale (allegato n. 3); contro la quale, come gliene da diritto la legge, ricorre entro il termine di trenta giorni, col presente atto, che può chiamarsi nuovo ricorso e che, ad ogni modo, resta ad integrazione del precedente datato 7 dicembre 1937-.

Prima però di accingersi alla confutazione della delibera del Sindacato Palermitano, il sottoscritto intende dichiarare :

1°) La deliberazione del Sindacato è tardiva. Essa è stata emessa dopo i tre mesi prescritti come termine massimo dalla legge. Infatti la domanda del Sommer è del 31 agosto 1937 e la deliberazione del Sindacato è del 3 dicembre 1937.

2°) Non è vero che il sottoscritto si sia rifiutato alla richiesta di nuovi documenti. I documenti prescritti dalla legge sono stati tutti presentati al Sindacato, e per alcuni la loro forma (copia autenticata da Notaio) è espressamente consentita dalla legge.

3°) La presente replice alla delibera sindacale fa pieno riferimento alla memoria esibita a codesta Commissione a illustrazione del suo primo ricorso.

CONPUTAZIONE DELLA DELIBERA

L'argomento adottato dal Direttorio del Sindacato Medico di Palermo per dedurre, dal fatto di pretese condanne per esercizio abusivo della professione, un valido motivo per respingere la domanda di iscrizione del sottoscritto, non ha fondamento nè in diritto, nè in fatto.

In diritto : ammesso che nel 1932 e nel 1934 il sottoscritto fosse stato denunziato e condannato per esercizio abusivo della professione, ciò non può toglierli il diritto all'iscrizione, la quale è stata chiesta in base ad una legge successiva, e precisamente in base all'art. 367 lettera A del Testo Unico delle Leggi Sanitarie del 27 luglio 1934, interpretata dalla Suprema Corte del Regno, con la nota sentenza resa nel caso Benatti.

In fatto : la pretesa condanna del Sommer è in realtà un'illusione! il sottoscritto venne condannato, con sentenza del 13 marzo 1934, dal Pretore per esercizio abusivo della professione; ma in sede di appello il Tribunale di Napoli, con sentenza 28 marzo 1935 lo assolveva, con la formula piena che il patto a lui ascritto non costituisce reato. Si allega qui (n. 4) la sentenza definitiva che il Sindacato di Palermo ha voluto ignorare.

A questo proposito è opportuno avvertire che lo esercizio della professione è consentito al sottoscritto dalla sentenza interlocutoria 2 marzo 1935 del Consiglio di Stato che, in difetto della notifica della sentenza definitiva, conserva ancora tutto il suo valore. Quanto all'eccezione del Sindacato di non avere il richiedente dimostrato il suo rimpatrio nel Regno a causa o in occasione della Guerra, la sua residenza a Piacenza e la sua iscrizione nell'apposito registro con relativa firma nel registro stesso, il sottoscritto fa pieno riferimento a quanto ha esposto nella sua memoria illustrativa, già presentata all'Ecc.ma Commissione.

A) Il giudizio dato dal Comune di Picerno sulla qualità di rimpatriato a causa della Guerra, giudizio espresso all'atto della sua regolare registrazione del diploma estere a termini dell'articolo 65 del Regolamento generale Sanitario 3 febbraio 1901, è insindacabile, e nessuna prescrizione di legge stabilisce in modo di vedere quel giudizio che è ormai passato in giudicato.

B) Comunque il sottoscritto, per ossequio alla Commissione, ha offerto notizie e documenti atti a stabilire la verità del suo rimpatrio in causa della guerra, la re-

golarità della registrazione del suo diploma e la notorietà e pubblicità del suo esercizio professionale.

Pertanto il sottoscritto, reputando inconsistenti e senza fondamento le eccezioni tutte del Sindacato Medico di Palermo - il quale ha deliberato fuori del termine stabilito dalla legge incorrendo in una insanabile nullità - conferma la propria istanza perchè, richiamati gli atti e documenti presentati al Sindacato di Palermo, codesta Ecc.ma Commissione, tenuto presente il suo ricorso 7 dicembre 1937, la sua memoria illustrativa, ed il presente nuovo ricorso, lo iscriva nell'elenco transitorio dei Dentisti Abilitati ad esercitare la professione.

IL RICORRENTE

Palermo 20 gennaio 1938- XVI-

Roma, 4 febbraio

Egregio Sommer,

Ha copiato in
bollo ciò che lei ho inviato
e, dopo la notifica, ha
spedito ~~il~~ l'incarto a Roma?
Mi tenga informato per
mia norma.

Sono in grado di assicurarsi
che la Commissione Centrale
non ha ancora iniziato
i suoi lavori. La Segreteria
ha provveduto a raccogliere
i ricorsi in tre gruppi: ricorsi
di diplomati nel Montenegro,
ricorsi di diplomati in Francia,
e ricorsi di diplomati a Fiume.
Il presidente della Commissione,
che è il Consigliere di Stato

Caruso, sta leggendo i ricorsi
~~per~~ dei vari gruppi di ricorrenti
per conoscere le questioni
principali che vengono affrontate.
Dopo di che il Presidente
convocherà la Commissione per
~~giudicare~~ esami, giuridici
e compirà il ponderoso lavoro.

Prato che le decisioni si
avranno nei mesi di
marzo e di aprile e forse
anche di maggio.

Con migliori saluti



Sua Ecc. Prof. avv.



Giampaolo Bonomi

Piazza della Libertà

no. 4/m.

Roma

TO FF



Palermo, 15 febbraio 1878

Gregorio Sommer,

Ricevo la sua lettera
del 10 corr. ~~e~~ ~~sono~~ ~~che~~ apprendo
che Ella ha, nei termini prescritti,
inviato il suo ricorso alla Commissione
Centrale.

Quanto al mio orario non so
proprio dirle di no. Io sono sempre
incline a tener conto delle
condizioni dei clienti che assisto
~~sempre~~ con spirito di benevolenza
amicizia. Per questo consente
a ridurre a lire un mille il mio
orario. ~~che~~

con i migliori saluti

Giovanni Sommer
Via Dietro il Carmine N. 6. Palermo

GIOVANNI SOMMER

Chirurgo - Dentista

Riceve:
Ogni Martedì - Giovedì - Sabato
dalle ore 10 alle ore 13 e su appuntamento

Palermo 10/11/1938.
Termini Imerese
Corso Umberto e Margherita 110

L. E. avv. H. Bonanni

Palermo.

Ricevo la Sua del 4 corr. e La informo
che tutto ho inviato dopo la notifica
alla Cam. Centrale. La R. di R. porta la
data del 2 corr. m.

Non pretendo la L. E. che in considera-
zione delle mie triste condizioni finan-
ziarie vorrà ridurre il suo ancorato a
due mille, come ha fatto per il Gallego
Chiaffia, che ho indirizzato a L. E.
Mi appello alla Sua grande bontà e signo-
rilità, con la quale mi ha trattato e non
mi dimenticherò giammai dell'or-
tore ricevuto e saprò disubbligarmi
in altro modo, specialmente se il
suo ricorso raggiunge l'effetto vo-
luto. L. E. conosce una parte solamen-
te delle mie vicende giudiziarie, ma

GIOVANNI SOMMER

sa benissimo, che i miei nemici (con-
currenti) m'hanno dopo 20 anni di
onesto e coscienzioso esercizio professiona-
le portato quasi alla rovina privandomi
del frutto di tanto lavoro e di tanti sa-
crifici. Sono quindi sicuro che non
scontenterai e pregiudicherai nello stesso
tempo di darmi nel tuo benessere e di
inviare fra giorni il dolo del mio dolo.
Ringrazio anticipatamente della Sua
generosità pregando S. E. nel medesimo
tempo di seguire la mia pratica e di
temeramente informarmi.

Con i migliori saluti
di Sua Ec.

des mo
Sommer

Tommaso Giovanni

Colloquio e consiglio circa
causa risolta in Appello.

Ricevuto 1^o luglio 1937 £ 400

Colloquio per ^{dat.} incarico
del ricorso il 11 novembre
1937

1^o Acconto 9 dicembre 1937 £ 300

2^o Acconto. 28 dicembre 37 £ 300

3^o Acconto a saldo 5 marzo 1938 £ 400

£ 1000

57909

Periculum

GIOVANNI SOMMER

Chirurgo - Dentista

.....

Palermo, li 4 - III - 1938.

Termini Imerese

Corso Umberto e Margherita 110

Riceve:

Ogni Martedì - Giovedì - Sabato
dalle ore 10 alle ore 13 e su appuntamento

G. E. avv. Bonanni Roma.

In risposta alla pregiat. tua lettera
del 15 u. s. allego assegno No 52634 della
Banca Commerciale Italiana dell'im-
porto di Lire 400. a saldo mio dare.
Pregando G. E. di aver prelevato Lire
mille l'onorario. Con preghiera di vo-
ler seguire la mia pratica e di tenermi
informato dell'andamento.

Pringuariamente e saluti.

del ^{no}

Hammy

Risposta
dando in contante
6 marzo
1938

Salerno, li 14-6-1938. XVI.

S. E. Prof. G. Bonomi

Roma.

Non è perdonare, se venga a chiedere notizie
sull'esito della mia domanda fatta in sucem-
bre alla Commissione Centrale a Roma.

Siccome mi ha assicurato, che la Commissione
ne desidererà un giudizio o diaggio sul mio ricor-
so, prego G. G. di potermi dare precise in-
formazioni in merito.

Ringraziandola della Sua cortesia
e con i migliori saluti

deg. me
Pommes



Illustrazione

S. Ex Prof. Giovanni Bonanni.

Piazza della Libertà 4.

Roma.



Roma, 19 giugno 38

Gregio Sommer,

I ricorsi dei dentisti
stanno per essere esaminati
ora. Fin qui la Commissione
Centrale ~~ha~~ ~~esaminato~~ si è occupata
di altre categorie di ~~funzionari~~
sanitari.

La terrò informata.

Con i migliori saluti.

Sommer Giovanni

Via Dietro il Comune 6

Palermo



247

AMMINISTRAZIONE DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI

DEL REGNO D'ITALIA

Avviso di ricevimento o di pagamento

di un 1) N. di Lire spedito
il dall' Ufficio di
per l.

Dichiaro di aver ricevuto o riscosso sopra indicato.

Firma del Capo dell' Ufficio
distributore o pagatore

Bollo
dell' Ufficio
distributore
o pagatore

Firma del destinatario

1) Raccomandata - Assicurata - Pacco
Vaglia.

Ord. 51 - 2-11-1936-XV.
Stab. Vallecchi - Copie 784.000



Amministrazione delle Poste
e dei Telegrafi d'Italia

Avviso di ricevimento

o
di pagamento

Bollo
dell'Ufficio
distributore
e pagatore

Mod. 23-I (per l'interno)
Ediz. 1937-XV

Francobollo
rappresen-
tante
la tassa

Al Giovanni Gommer

presso lo Studio dell'Avv.
Bonomi Pietro della

Roma

(Liberta 4)



una copia

il sottoscritto
9 aprile
1899

Ministero dell'Interno
Direzione Generale della Sanità

Il sottoscritto Tommaso
Giovanni domiciliato in
espone quanto segue.

Con ricorso al Consiglio di Stato il
sottoscritto chiese l'annullamento dei
provvedimenti ministeriali che non
accoglievano la sua domanda per
l'autorizzazione definitiva all'esercizio
dell'odontoiatria. Chiese altresì la
sospensione dei provvedimenti stessi

per in attesa del giudizio ^{in merito}

Il Consiglio di Stato con sua pro-
nuncia del accolse la
sospensione richiesta, con la
quale pronuncia il sottoscritto
ha potuto legittimamente eserci-
tare fin qui l'odontoiatria.

La sentenza definitiva ^{del Consiglio}
^{di Stato} del 28 gennaio - 3 marzo 1936 XIX
non avrebbe il ricorso del sottoscritto
e di altri 39 ricorrenti,
ma la sentenza doveva essere
~~eseguita~~ « eseguita dall'autorità
amministrativa » previa ~~notifica~~
regolare notifica della sentenza
stessa.

Ora l'autorità amministrativa
(evidentemente per non colpire
un gruppo di professionisti
~~che potessero~~ prima che essi
avessero potuto tentare altre
vie) non notificò mai la
predetta sentenza, talché il
sottoscritto e i suoi colleghi
ricorrenti poterono fino ad ora
beneficiare della sospensiva
ancora in vigore.

Interventa ^{il Decreto-legge} ~~la legge~~ 5 marzo
1935 XIII N. 184, il sottoscritto
provvide a fare domanda
al Sindacato Medico di Palermo
per la sua iscrizione nell'Albo
dei dentisti autorizzati. Ma la
sua domanda in data ...
venne respinta.

Sempre in conformità della
predetta legge il sottoscritto ha
fatto ricorso alla Commissione
Centrale per le professioni Sanitarie
presso cotesto Ministero, notificando
il suo ricorso al Prefetto ^{di} ~~di~~ e
al Procuratore del Re di Palermo.

Ma mentre egli è in attesa
del giudizio di detta Commissione
le autorità di Termini Imerese
gli hanno intimato ~~di~~ di astenersi
dall'esercizio professionale.

Immediatamente il sottoscritto
ha fatto istanza alla Commissione
Centrale perché - constatata
l'esistenza del ricorso - accordi
la sospensione ~~di~~ ogni provvedimento
di inibizione dell'esercizio
in attesa del giudizio della
Commissione stessa.

Ma anche questa istanza non
è valsa a placare la furia con
la quale ^{al sottoscritto} la differenza di altri
collegi che attendono indisturbati
il responso della Commissione si
vuole ~~provocare il sottoscritto~~
~~l'esercizio~~ togliere immediatamente
l'esercizio professionale. E a
tal fine si invoca l'ultimo
capoverso dell'art. 14 della
citata ~~legge~~ Decreto - legge 5 marzo
1935 per asserire che il ricorso